

VADEMECUM ESAMI DI STATO CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE A.S. 2020-2021

Normativa e documenti di riferimento:

- L. 107/2015: Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti;
- D. Lgs. 62/2017: Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di stato, a norma dell'art. 1, commi 180 e 181, lettera i) della L. 107/2015;
- DD.MM. 741/2017 che regola l'esame di stato conclusivo del primo ciclo di istruzione (in particolare gli artt. 3, 4, 5, 11 e 15) e il 742/2017 che regola le modalità per la certificazione delle competenze nel primo ciclo di istruzione ed adotta gli allegati modelli nazionali per la certificazione al termine della scuola primaria e al termine della scuola secondaria di primo grado;
- O.M. n. 52 del 3 marzo 2021 "Esami di Stato nel primo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2020/2021";
- Nota Miur prot. n. 349 del 5 marzo 2021;
- P.T.O.F. di Istituto aa.ss. 2019-2022.

Criteri per la non ammissione all'esame di stato conclusivo del primo ciclo di istruzione:

Non saranno ammessi all'Esame di Stato gli alunni che presenteranno le seguenti situazioni:

1. Non aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte salve le seguenti eventuali motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti:
 - a) gravi motivi di salute adeguatamente documentati;
 - b) terapie e/o cure programmate;
 - c) limitatamente agli alunni stranieri, assenze dovute a periodi di rimpatrio;
 - d) partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.;
 - e) adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo;
 - f) specifiche situazioni dovute all'emergenza epidemiologica (isolamento e/o quarantena, condizioni di fragilità) adeguatamente documentate.
2. Essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'esame di Stato prevista dall'articolo 4, commi 6 e 9 bis, del DPR n. 249/1998, ossia l'esclusione dallo scrutinio finale;
3. Presenza di 5 o più insufficienze lievi (voto 5) nelle discipline oggetto di valutazione curricolare;
4. Presenza di 2 insufficienze gravi (voto 4) in italiano, matematica, inglese più una insufficienza meno grave (voto 5).

Nella consapevolezza che la valutazione non è solo sommativa, ma soprattutto formativa e che ogni singolo contesto ha le sue peculiarità, concorrono all'ammissione la situazione personale

dell'alunno, il percorso e i processi attivati dalla scuola. In tal caso il Consiglio di Classe, valutata in maniera accurata la storia personale e il percorso di apprendimento dell'alunno, con particolare riguardo all'impegno e alla partecipazione dimostrate nel corso del triennio, potrà, con adeguata motivazione opportunamente verbalizzata e deliberata all'unanimità, ammettere l'alunno all'esame, derogando ai criteri sopra riportati.

In caso di delibera di non ammissione, il voto dell'insegnante di IRC, se determinante, diviene un giudizio motivato e iscritto a verbale. Analogamente avviene per il voto espresso dal docente per le attività alternative per gli alunni che se ne sono avvalsi.

Per gli alunni ammessi all'esame di Stato, in sede di scrutinio finale, il Consiglio di Classe attribuisce un voto di ammissione, anche inferiore al sei, espresso in decimi, senza utilizzare frazioni decimali. Il Consiglio di Classe esprime il voto di ammissione sulla base del percorso scolastico triennale in base al seguente criterio:

Media ponderata tra il voto finale del 1^o anno (escluso comportamento, IRC o AAIRC) (peso 15%), voto finale del 2^o anno (escluso comportamento, IRC o AAIRC) (peso 15%), voto finale I quadrimestre 3^o anno (escluso comportamento, IRC o AAIRC) (peso 35%) e voto finale II quadrimestre 3^o anno (escluso comportamento, IRC o AAIRC) (peso 35%), con l'arrotondamento previsto dalla legge.

Commissione d'Esame

Presso ciascuna istituzione scolastica è costituita una commissione d'esame articolata in sottocommissioni per ciascuna classe terza, composta dai docenti del Consiglio di Classe (compresi i docenti di IRC e di attività alternativa). Non fanno parte della commissione i docenti che svolgono attività di potenziamento e di arricchimento dell'offerta formativa. Eventuali sostituzioni sono disposte dal Presidente tra i docenti in servizio presso l'istituzione scolastica.

Svolge le funzioni di Presidente della commissione il dirigente scolastico o un docente collaboratore del dirigente.

Nei casi in cui uno o più commissari d'esame siano impossibilitati a seguire i lavori in presenza, inclusa la prova d'esame, in conseguenza di specifiche disposizioni sanitarie connesse all'emergenza epidemiologica, il presidente della commissione dispone la partecipazione degli interessati in videoconferenza attraverso la piattaforma Google Meet.

Prova d'Esame

L'Esame di Stato è costituito da una prova orale multidisciplinare su una tematica condivisa dall'alunno con i docenti della classe organizzata in una mappa da presentare alla sottocommissione. Tale mappa dovrà essere accompagnata da un prodotto originale coerente con la tematica assegnata che può essere realizzato sotto forma di testo scritto, presentazione anche multimediale, mappa o insieme di mappe, filmato, produzione artistica o tecnico-pratica e coinvolgere una o più discipline tra quelle previste dal piano di studi.

Assegnazione, scadenza e modalità di invio della mappa e dell'elaborato

I docenti della classe condividono con ogni singolo alunno la tematica della mappa multidisciplinare e dell'elaborato, tenendo conto delle sue caratteristiche personali. Il lavoro assegnato prevede l'impiego delle conoscenze, abilità e competenze acquisite sia nell'ambito del percorso di studi, sia in contesti di vita personale, in una logica di integrazione tra gli apprendimenti.

Ogni Consiglio di Classe comunicherà la tematica assegnata entro **venerdì 7 maggio** tramite registro elettronico, nella sezione "Documenti per alunno".

I docenti di classe, dalla data di assegnazione della tematica e fino alla consegna della mappa e dell'elaborato, saranno a disposizione per il supporto per la realizzazione, guidando e consigliando gli studenti.

Il lavoro dovrà essere inserito dagli alunni entro **lunedì 7 giugno** nel registro elettronico per tutti i docenti della classe, nel menù laterale di sinistra, sezione "Elaborato esame".

Calendario delle operazioni d'esame

Il calendario delle operazioni d'esame (riunione preliminare, prova orale, eventuali prove suppletive e riunione plenaria finale) è definito dal dirigente scolastico e comunicato al Collegio.

Svolgimento degli esami

Il colloquio dell'esame verrà svolto in presenza. Per ogni colloquio sarà ammessa la presenza di 2 persone per ciascun candidato.

L'eventuale effettuazione della prova in videoconferenza verrà svolta tramite la piattaforma Google Meet. Qui di seguito vengono elencati i casi e le modalità di svolgimento d'esame per particolari situazioni e/o necessità:

SITUAZIONE	DOCENTI DELLA SOTTOCOMMISSIONE	CANDIDATA/O	MODALITA' DI COLLEGAMENTO
ALUNNO DEGENTE IN LUOGHI DI CURA/OSPEDALE	in presenza	in videoconferenza	Il presidente della sottocommissione inserisce il link per la videoconferenza nel registro elettronico in "Documenti ed eventi per alunno"
ALUNNO/I IN ISOLAMENTO/ QUARANTENA	in presenza	in videoconferenza	Il presidente della sottocommissione inserisce il/i link per la videoconferenza nel registro elettronico in

			“Documenti ed eventi per alunno”
DISPOSIZIONI NORMATIVE DELLE AUTORITA’ COMPETENTI CHE PRECLUDANO LO SVOLGIMENTO DELL’ESAME IN PRESENZA A CAUSA DELLA SITUAZIONE EPIDEMIOLOGICA	in videoconferenza	in videoconferenza	Il presidente della sottocommissione inserisce i singoli link nel registro elettronico in “Documenti ed eventi per alunno”
DOCENTE/I IN ISOLAMENTO/ QUARANTENA	in presenza	in presenza	Il presidente della commissione invia il link per la videoconferenza alla mail istituzionale del/i docente/i

Qualora il dirigente scolastico prima dell’inizio della sessione d’esame o, successivamente, il presidente della commissione, ravvisi l’impossibilità di applicare le eventuali misure di sicurezza stabilite, in conseguenza dell’evoluzione della situazione epidemiologica e delle disposizioni ad essa correlate, da specifici protocolli nazionali di sicurezza per la scuola, comunicherà tale impossibilità all’USR per le conseguenti valutazioni e decisioni.

Criteri di valutazione della prova d’esame

La prova d’esame viene valutata dalla sottocommissione con votazione in decimi (interi), tenendo conto dei seguenti criteri:

Elaborato (mappa + prodotto originale):	
Originalità e personalizzazione dei contenuti	Pt. 10
Coerenza con l’argomento assegnato	Pt. 5
Correttezza e completezza dell’elaborato	Pt. 10
Presentazione percorso multidisciplinare:	
Capacità di argomentazione	Pt. 15
Proprietà di linguaggio	Pt. 15
Capacità di pensiero critico e riflessivo	Pt. 15
Livello di padronanza degli obiettivi e dei	Pt. 15

traguardi disciplinari	
Capacità di collegamenti interdisciplinari	Pt. 15
Totale punteggio	Pt. 100

Voto finale

Ai fini della determinazione del voto finale dell'Esame di Stato, la commissione delibera, su proposta della sottocommissione, la valutazione finale espressa in decimi, derivante dalla media, arrotondata all'unità superiore per frazioni pari o superiori a 0.5, tra il voto di ammissione e la valutazione della prova d'esame.

L'Esame di Stato si intende superato se il candidato raggiunge una votazione finale non inferiore a sei decimi.

Assegnazione lode

La valutazione finale espressa con la votazione di dieci/decimi può essere accompagnata dalla lode, con deliberazione assunta all'unanimità della commissione, su proposta della sottocommissione, in base ai seguenti criteri:

- ✓ media aritmetica valutazione finale 1^a e 2^a anno (escluso comportamento, IRC o AAIRC) pari o superiore a 9/10, con l'arrotondamento previsto dalla legge;
- ✓ media aritmetica valutazione finale I quadrimestre e II quadrimestre 3^a anno (escluso comportamento, IRC o AAIRC) uguale a 10/10, con l'arrotondamento previsto dalla legge;
- ✓ voto di ammissione all'esame: 10/10;
- ✓ voto prova d'esame: 10/10.

Sessioni suppletive

La commissione prevede un'unica sessione suppletiva, da concludersi entro il 30 giugno (eccezionalmente entro il 31 agosto), per i candidati assenti per gravi motivi documentati, valutati dal consiglio di classe.

Pubblicazione degli esiti

Gli esiti finali, con l'indicazione del voto finale espresso in decimi, vengono resi noti attraverso due modalità:

- 1-Affissione dei tabelloni presso la scuola secondaria "G. Alessi";
- 2-Pubblicazione, distintamente per ogni classe, all'interno del registro elettronico, nella sezione "DOCUMENTI".

Per i candidati che non superano l'esame, viene resa pubblica la dicitura "Non diplomato", senza esplicitazione del voto finale.

Certificazione delle competenze

La certificazione delle competenze è redatta in sede di scrutinio finale e rilasciata ai candidati che hanno superato l'esame di Stato. I Consigli di Classe devono compilare il modello unico nazionale allegato al D.M. n. 742 del 3 ottobre 2017.

Certificazione Invalsi

Ai candidati che hanno superato l'esame di Stato, oltre alla certificazione delle competenze, la scuola consegna ai genitori anche la certificazione predisposta e redatta a cura dell'Invalsi che descrive i livelli conseguiti dagli alunni nelle prove nazionali di italiano, matematica e inglese.

Candidati con disabilità

Per i candidati con disabilità la valutazione è effettuata tenendo conto del PEI ed è riferita a comportamento, discipline ed attività svolte.

PROVE INVALSI: gli alunni sostengono prove standardizzate, ma il consiglio di classe può prevedere misure compensative o dispensative, adattamento della prova o esonero.

PROVA D'ESAME: gli alunni sostengono l'esame con l'uso di strumenti, sussidi o altri ausili utilizzati nell'arco dell'anno scolastico e previsti dal Piano Educativo Individualizzato.

ATTESTATO DI CREDITO FORMATIVO: è rilasciato agli alunni con disabilità che non si presentano agli esami ed è valido come titolo per l'iscrizione alla scuola secondaria di secondo grado ai soli fini del riconoscimento del credito formativo.

DIPLOMA FINALE: nelle tabelle affisse all'albo non viene fatta menzione delle eventuali modalità di svolgimento dell'esame.

CERTIFICAZIONE COMPETENZE: il modello nazionale può essere accompagnato, ove necessario, da una nota esplicativa che rapporti il significato degli enunciati relativi alle competenze del profilo dello studente agli obiettivi specifici del PEI.

CERTIFICAZIONE INVALSI: gli alunni dispensati da una o più prove Invalsi, o che sostengono una o più prove differenziate in forma cartacea, secondo quanto previsto dal Consiglio di Classe, non riceveranno la relativa certificazione delle competenze da parte dell'Invalsi.

Candidati con disturbi specifici di apprendimento

La valutazione per gli alunni con DSA è effettuata tenendo conto del PDP.

PROVE INVALSI: gli alunni con DSA sostengono le prove standardizzate, ma il consiglio di classe può predisporre strumenti compensativi coerenti con il PDP.

PROVA D'ESAME: per gli alunni con DSA possono essere previsti strumenti compensativi e misure dispensative, sulla base di quanto previsto dal Piano Didattico Personalizzato.

DIPLOMA FINALE: nelle tabelle affisse all'albo non viene fatta menzione delle eventuali modalità di svolgimento dell'esame.

CERTIFICAZIONE COMPETENZE: si utilizza il modello unico nazionale, senza alcuna differenziazione.

CERTIFICAZIONE INVALSI: gli alunni dispensati da una o più prove Invalsi, o che sostengono una o più prove differenziate in forma cartacea, secondo quanto previsto dal Consiglio di Classe, non riceveranno la relativa certificazione delle competenze da parte dell'Invalsi.

Candidati con Bisogni Educativi Speciali

PROVE INVALSI: Gli alunni con BES non certificati né ai sensi della Legge 104/1992 (alunni con disabilità) né ai sensi della Legge 170/2010 (alunni con disturbi specifici di apprendimento), svolgono le prove Invalsi standard al computer senza strumenti compensativi.

PROVA D'ESAME: non è prevista alcuna misura dispensativa, ma è assicurato l'utilizzo degli strumenti compensativi previsti per le prove di valutazione orali nel corso dell'a.s.

Candidati privatisti

PROVE INVALSI: I candidati privatisti non devono fare le Prove Invalsi

VOTO DI AMMISSIONE: Per i candidati privatisti non è previsto il voto di ammissione.

PROVA D'ESAME: L'esame consta, come per i candidati interni, di una prova orale e prevede la realizzazione e la presentazione di un elaborato attribuito dal Consiglio della classe a cui il candidato è assegnato dal Dirigente Scolastico per lo svolgimento dell'esame. Nell'assegnazione della tematica, che avviene entro il 7 maggio, il Consiglio tiene conto del progetto didattico-educativo presentato dall'alunno. L'elaborato è trasmesso dall'alunno privatista al Consiglio di Classe attraverso la mail istituzionale dei docenti del Consiglio entro il 7 giugno. Il Dirigente provvederà a comunicare in tempo utile l'elenco delle mail a cui inviare il lavoro.

VALUTAZIONE FINALE: La valutazione finale dell'esame corrisponde alla valutazione in decimi deliberata dalla commissione d'esame, su proposta della sottocommissione.

CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE: Per i candidati privatisti non è prevista la certificazione delle competenze.